



Decreto-legge recante “Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile”

PRIMA NOTA SINTETICA

Sommario

MISURE IN MATERIA DI PERSONALE	2
✓ <i>Disciplina delle ferie (Art. 1, commi 1 e 2).....</i>	<i>2</i>
✓ <i>Economie sulle retribuzioni di risultato dei dirigenti (Art. 1, comma 7)</i>	<i>4</i>
✓ <i>Superamento e semplificazione dei vincoli finanziari alla spesa del personale (Art. 2, comma 1).....</i>	<i>4</i>
✓ <i>Segretari comunali e provinciali (Art. 2, commi 5-8).....</i>	<i>4</i>
✓ <i>Graduatorie del personale di polizia locale (Art. 2, comma 9).....</i>	<i>5</i>
✓ <i>Personale educativo – scolastico (Art.2, comma 3).....</i>	<i>5</i>
✓ <i>Sistemi di videosorveglianza per le scuole (Art. 5, comma 4).....</i>	<i>5</i>
MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI	5
✓ <i>Piccole opere (Art. 2, commi 2 e 3).....</i>	<i>5</i>
✓ <i>Medie opere (Art. 2, comma 4).....</i>	<i>6</i>
MISURE IN MATERIA DI DISSESTO.....	6
✓ <i>Misure urgenti in materia di enti locali deficitari o dissestati (Art. 3).....</i>	<i>6</i>
MISURE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI.....	9
✓ <i>Incremento fondo unico disabilità (Art. 9).....</i>	<i>9</i>
MISURE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE.....	9
✓ <i>Bradisismo Campi Flegrei (Art. 14)</i>	<i>9</i>
✓ <i>Contributo per l'autonoma sistemazione-CAS (Art. 15)</i>	<i>10</i>
✓ <i>Misure urgenti per il potenziamento della risposta operativa di protezione civile (Art. 16)</i>	<i>10</i>
✓ <i>Potenziamento azione commissariale Campi Flegrei (Art. 17).....</i>	<i>10</i>
✓ <i>Ricostruzione Sisma 2016 (Art. 18).....</i>	<i>10</i>
✓ <i>Primo cratere (Art. 19).....</i>	<i>11</i>
✓ <i>Strutture emergenziali sisma 2016 (Art. 21).....</i>	<i>11</i>
✓ <i>Rimodulazione delle risorse destinate alla ricostruzione (Art. 22)</i>	<i>11</i>

✓ Fase transitoria ruolo esperti catastrofali (Art. 23)	11
MISURE IN MATERIA DI RISCOSSIONE	11
✓ Misure urgenti in materia di riscossione locale (Art. 25)	11

Il decreto-legge n. 144 del 7 agosto 2026, recante “*Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile*” è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 agosto 2026 ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 del 7 Agosto 2026.

Si riporta di seguito una nota sintetica sulle norme di interesse per i Comuni.

MISURE IN MATERIA DI PERSONALE

✓ **Disciplina delle ferie (Art. 1, commi 1 e 2)**

La norma introduce alcune importanti novità in materia di ferie del personale della pubblica amministrazione, sotto due distinti profili: quello del divieto di monetizzazione, e quello relativo al trattamento economico da corrispondere nelle giornate di ferie.

Monetizzazione delle ferie. Sotto il primo profilo, il decreto-legge all’art. 1, primo comma, interviene integrando la disciplina originariamente introdotta con il D.L. n. 95/2012 (art. 5, comma 8), che sanciva il divieto assoluto ed inderogabile di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi delle ferie non fruiti per il personale della P.A.

La giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, della Corte Costituzionale e dei giudici di merito ha progressivamente attenuato tale rigidità, stabilendo che la perdita del diritto all'indennità monetaria si verifica solo se, nonostante il datore di lavoro abbia posto il lavoratore in condizione di fruire tempestivamente delle ferie, quest'ultimo vi abbia rinunciato consapevolmente.

Con questa modifica normativa, si introduce una procedimentalizzazione dell’obbligo del datore di lavoro di mettere il dipendente in condizione di fruire delle ferie nei termini stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi.

In particolare, si chiarisce che il datore di lavoro, da intendersi come il dirigente o l’elevata qualificazione responsabile dell’autorizzazione o del diniego delle ferie, è tenuto, attraverso i propri poteri organizzativi, a garantire al personale assegnato la possibilità di fruire pienamente del diritto alle ferie. Si ricorda per inciso, sul punto, che lo stesso comma 8 già prevede che “*la violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile*”, sanzionando l’inerzia organizzativa del dirigente.

La nuova formulazione del divieto di monetizzazione stabilisce quindi che *“il periodo di ferie determinato per ciascuna categoria di personale dalla contrattazione collettiva di comparto può essere sostituito dalla corresponsione della relativa indennità finanziaria, solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro e nei limiti di seguito indicati. Il datore di lavoro invita formalmente il personale a fruire delle ferie annuali informandolo in tempo utile che, se non fruite, le ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o del periodo di riporto eventualmente autorizzato e non potranno essere sostituite da indennità finanziaria. La mancata fruizione delle ferie che dipenda dalla scelta consapevole del lavoratore, con onere della prova a carico del datore di lavoro, non comporta la corresponsione di trattamenti economici sostitutivi alla cessazione del rapporto di lavoro”*.

Di conseguenza, da un lato viene mitigato il divieto assoluto di monetizzazione delle ferie, dall'altro viene formalizzato un chiaro onere della prova in capo al dirigente, di aver messo il personale in condizione di fruire in tempo utile delle ferie spettanti.

Queste nuove regole si applicano ai periodi di ferie maturati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione.

✓ ***Economie sulle retribuzioni di risultato dei dirigenti (Art. 1, comma 7)***

La norma apporta una modifica dell'art. 3, comma 5, del D.Lgs. n. 150/2009, come recentemente modificato dalla L. n. 119/2026. In particolare, viene introdotto un vincolo di destinazione alle somme derivanti da economie sulle retribuzioni di risultato dei dirigenti legate alla performance, accertate dagli organi di controllo, che devono essere obbligatoriamente utilizzate per la formazione del personale dirigenziale secondo modalità definite nell'ambito della contrattazione integrativa.

✓ ***Superamento e semplificazione dei vincoli finanziari alla spesa del personale (Art. 2, comma 1)***

La norma accoglie la richiesta dell'ANCI di superare la stratificazione normativa dei vincoli finanziari alla spesa di personale, eliminando, per tutti i Comuni, il tetto alla spesa di personale posto da una legge di bilancio vecchia di oltre 20 anni.

Si chiarisce infatti che tutti gli enti territoriali sottoposti al regime assunzionale basato sulla sostenibilità finanziaria introdotto dall'articolo 33 del D.L. 34/2019 **(quindi tutti i Comuni italiani) non sono più tenuti ad applicare l'ulteriore vincolo previsto dai commi 557, 557-quater e 562 della legge n. 296/2006.**

In questo modo si dà piena attuazione al principio di sostenibilità finanziaria della spesa di personale, disciplinato per i Comuni dal DM 17 marzo 2020, in modo da garantire una

piena autonomia nella gestione della spesa del personale come leva datoriale, agli enti che presentano bilanci caratterizzati da una ridotta rigidità strutturale.

È importante sottolineare che questa innovazione non incide solo nella prospettiva delle assunzioni di personale, ma consegna agli enti maggiori margini di autonomia su tutte le possibili opzioni di spesa attivabili nell'ambito dei margini di sostenibilità finanziaria disponibili.

Ad esempio, **sarà pienamente applicabile la facoltà di incremento delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa in attuazione del D.L. n. 25/2025.**

Inoltre, **si risolve la problematica specifica dei piccoli Comuni che fino ad oggi non avevano margini di spesa per coprire il trattamento economico del segretario comunale.**

✓ ***Segretari comunali e provinciali (Art. 2, commi 5-8)***

Le norme di cui ai commi da 5 a 7 disciplinano una sessione straordinaria del corso-concorso per l'accesso alla fascia iniziale dell'Albo dei segretari comunali e provinciali che il Ministero dell'interno dovrà effettuare nel corso del biennio 2026-2027.

La norma di cui al successivo comma 8 rende strutturale una soluzione che interessa in particolare i Comuni di fascia demografica tra 3.001 e 5.000 abitanti. Per questi enti, nel caso in cui la pubblicizzazione della sede sia andata deserta, il Comune è autorizzato a nominare un segretario di prima iscrizione (Fascia C) prevedendo, per la durata dell'incarico, il trattamento economico spettante per quella specifica sede. Nel caso in cui, terminato l'incarico, il segretario di Fascia C dovesse essere collocato "in disponibilità", la sua retribuzione di posizione durante tale periodo sarà erogata prendendo a riferimento la popolazione dell'ultimo ente amministrato, come recepito anche dal CCNL dell'Area Funzioni Locali firmato a inizio 2026, mentre la retribuzione tabellare rimarrà quella della fascia C.

✓ ***Graduatorie del personale di polizia locale (Art. 2, comma 9)***

La norma prevede che **fino al 31 dicembre 2028**, il termine di validità delle graduatorie concorsuali per le assunzioni nella Polizia Locale avrà una validità estesa a quattro anni.

✓ ***Personale educativo – scolastico (Art.2, comma 3)***

La norma interviene con alcune proroghe di termini che interessano il reclutamento del personale educativo-scolastico, in particolare viene estesa fino a tutto l'a.s. 2027/2028 la

misura straordinaria introdotta dall'art. 15-bis del D.L. n. 19/2024, relativo alla validità delle graduatorie comunali vigenti del personale scolastico educativo e ausiliario.

✓ **Sistemi di videosorveglianza per le scuole (Art. 5, comma 4)**

La norma amplia le finalità cui possono essere destinate le risorse assegnate ai Comuni ai sensi dell'art. 5 septies del Dl n. 32/2019 convertito dalla L. 55/2019, prevedendo che le stesse possano essere utilizzate anche per l'installazione, nel rispetto della disciplina statale vigente, di sistemi di videosorveglianza finalizzati alla tutela del patrimonio delle strutture interessate. La disposizione recepisce una specifica richiesta dell'ANCI, che sin dall'entrata in vigore del DL sopracitato aveva segnalato alcune criticità applicative, nonché l'esiguità delle risorse stanziare.

MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI

✓ **Piccole opere (Art. 2, commi 2 e 3)**

La norma modifica l'art. 10-bis del Dl 113/2024 prevedendo che, anche qualora siano stati superati i termini di aggiudicazione previsti dall'articolo 1, comma 32 della legge 160/2019, per le annualità dal 2020 al 2023 non si proceda a revoca del contributo nel caso in cui risulti stipulato un contratto di affidamento dei lavori alla data del 31 dicembre 2024, anziché 15 settembre 2024 come previsto in precedenza.

Slittano anche gli obblighi di monitoraggio. Il termine per l'inserimento nel sistema Regis dei Codici unici di progetto (Cup) per le annualità 2020-2024 passa dal 31 luglio 2025 al 30 giugno 2027.

L'alimentazione completa della piattaforma dovrà invece essere effettuata entro sei mesi dall'erogazione del saldo successiva al collaudo o alla regolare esecuzione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026. Viene così superato il precedente vincolo che faceva decorrere il termine dei sei mesi esclusivamente dalla data del collaudo. Di conseguenza, il Ministero dell'Interno avrà tempo fino al 31 luglio 2027, anziché fino al 31 ottobre 2025, per adottare i decreti di revoca dei contributi.

La norma stabilisce altresì che entro il 31 dicembre 2027 i Comuni dovranno attestare l'utilizzo o il mancato utilizzo delle economie di gara, secondo modalità che saranno definite con un apposito decreto del Ministero dell'Interno.

Resta il caso di revoca del contributo, totale o parziale, in caso di aggiudicazione dei lavori oltre i termini di cui al comma 32 della legge 160/2019 o di inserimento del CUP nel sistema REGIS oltre il termine prorogato di cui sopra, sulla base di un provvedimento del Ministero dell'Interno prorogato al 31 luglio 2027.

✓ **Medie opere (Art. 2, comma 4)**

Come più volte chiesto anche da ANCI, viene ulteriormente prorogato il termine per la fine dei lavori delle cosiddette “Medie Opere”. Per quanto riguarda le medie opere finanziate dalla legge 145/2018 per le annualità 2021-2025 il termine per la conclusione degli interventi è ulteriormente prorogato dal 30 settembre al 31 dicembre 2026. In caso di superamento del suddetto termine, sono introdotte penalità di carattere finanziario. La nuova formulazione del comma 139-ter introduce infatti una revoca parziale del contributo pari all'1% del valore complessivo di ciascuna progettualità. La sanzione non comporta quindi la perdita integrale del finanziamento, ma una riduzione della quota riconosciuta all'ente in relazione al ritardo maturato.

IN MATERIA DI DISSESTO

✓ **Misure urgenti in materia di enti locali deficitari o dissestati (Art. 3)**

La norma contiene disposizioni su enti locali in dissesto finanziario e gestione dei mezzi finanziari per il risanamento. In particolare, vengono modificati gli artt. 248, 249, 255 e 259 del Testo Unico enti locali:

- modifiche all'art. 248: nel caso di dichiarazione di dissesto, pur venendo meno l'obbligo di redazione del bilancio di previsione con l'approvazione del rendiconto per l'esercizio di riferimento, gli enti sono comunque tenuti ad evidenziare le “previsioni definitive di competenza”, secondo le modalità previste per la gestione dell'esercizio provvisorio di cui all'art. 163, comma 1 del TUEL;
- modifiche all'art. 249: il testo viene adeguato al divieto di indebitamento per spese diverse dagli investimenti. La facoltà di contrarre mutui di cui all'art. 255, finalizzati alla copertura della massa passiva, viene ricondotta al vincolo stabilito dall'articolo 119, comma 7, della Costituzione, anche per ciò che riguarda la copertura di debiti fuori bilancio esclusivamente per investimenti riconosciuti ai sensi dell'art. 194 TUEL;
- modifiche all'art. 255, i cui commi 3,4,5, e 6 sono riscritti sempre ai fini della coerenza con il predetto vincolo:
 - ✓ comma 3: **mette a regime lo strumento delle anticipazioni agli enti in dissesto**, finora affidato a norme apposite ed occasionali. L'anticipazione, da destinare all'incremento della massa attiva, è riservata agli enti che hanno aderito alla modalità semplificata di liquidazione (art. 258 TUEL) ed è attribuita, previa apposita istanza da presentare entro il 31 dicembre di ciascun anno, per il pagamento dei debiti ammessi.

Vale la pena di precisare che, a differenza delle altre anticipazioni di liquidità, non si determina in questo caso un ampliamento della capacità di spesa degli enti

beneficiari, trattandosi di risorse utilizzate dagli Organismi straordinari di liquidazione (OSL) per pagare i debiti inseriti nella massa passiva. Dette anticipazioni, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto non alterano le modalità di assegnazione delle risorse;

- ✓ comma 4: l'anticipazione è ripartita annualmente, sulla base di una quota pro-capite "corretta", tenendo conto della disponibilità del fondo e in proporzione della massa passiva residua, ed è concessa con decreto annuale del Ministero dell'interno da adottarsi entro il 31 marzo;
- ✓ comma 5: l'importo è erogato all'ente locale il quale è tenuto a metterlo a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione entro trenta giorni a decorrere dall'effettivo incasso. L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro novanta giorni dalla disponibilità delle risorse;
- ✓ comma 6: la restituzione dell'anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di dieci anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, con interessi. La mancata restituzione delle rate entro i termini previsti comporta il recupero delle somme a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno;
- ✓ comma 9: sono abolite alcune disposizioni che regolavano il ricorso al debito, anche in alternativa all'attivazione di alienazioni patrimoniali per il supporto alla massa attiva in capo all'OSL, ormai impraticabile a seguito della riforma costituzionale del 2001;
- ✓ comma 10: interviene sulla disciplina della gestione dei residui attivi e passivi di risorse a destinazione vincolata, confermandone comunque la gestione da parte dell'OSL, con espresso richiamo alla norma di modifica (dl 113/2016, art. 2-bis);
- modifiche all'art. 259:
 - ✓ il comma 1, sostituito, precisa gli adempimenti connessi alla formazione del bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, anche al fine di superare i ritardi che attualmente si registrano. Il bilancio deve essere sempre presentato entro tre mesi dalla delibera di dissesto. L'inadempimento comporta l'attivazione delle procedure di scioglimento del consiglio dell'ente, previa intimazione ad adempiere del Prefetto. Inoltre, la norma in questione viene dichiarata applicabile a anche agli enti locali delle regioni a statuto speciale "beneficiari del fondo di solidarietà comunale", espressione che include gli enti della Sardegna e della Sicilia, che, diversamente dalle altre Regioni a statuto speciale e province autonome, non

esercitano per statuto e in via esclusiva le funzioni relative alla finanza locale. Si deve richiamare la sentenza n. 91/2025 della Corte costituzionale, che in materia di termini per la presentazione del bilancio stabilmente riequilibrato aveva escluso persino il preventivo ricorso alla diffida del Prefetto prevista dall'articolo 141 del TUEL. Ad avviso della Corte, la deliberazione di dissesto rappresenta la conseguenza di una lunga e persistente violazione di principi costituzionali e norme statali che impongono agli enti territoriali il mantenimento dei bilanci in equilibrio, attraverso una gestione finanziaria responsabile e trasparente;

- ✓ con l'inserimento del nuovo comma "1-ter.1", l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato deve essere approvata contestualmente al rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso prima della dichiarazione di dissesto. L'approvazione del rendiconto precedente alla dichiarazione di dissesto consente di avere cognizione piena della situazione finanziaria dell'ente che ha deliberato il ricorso al dissesto finanziario e dare continuità al ciclo di bilancio.

MISURE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI

✓ ***Incremento fondo unico disabilità (Art. 9)***

La norma incrementa il Fondo unico disabilità di 23,6 mln per il 2026 e 8,7 mln per il 2027; la quota di 8,7 mln per il 2027 incrementa la parte del fondo espressamente dedicata al finanziamento delle attività strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Autorità politica delegata per la disabilità nonché al finanziamento di progetti sociali di alta rilevanza per la promozione dei diritti delle persone con disabilità individuati dall'Autorità politica delegata per la disabilità. Viene ridotta, per il 2026, la quota delle risorse destinata alle assunzioni da parte di INPS di personale dedicato alla valutazione di base di cui al D. Lgs n. 62/2024 (da 165 mln a 119 mln).

MISURE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

La disciplina introdotta dagli articoli 14–23 del DL PA interviene sulle misure di protezione civile e sulla gestione delle emergenze sismiche, con particolare riferimento all'area dei Campi Flegrei e al cratere del Sisma 2016. Il provvedimento combina proroghe, ampliamento delle platee dei beneficiari e strumenti di rafforzamento amministrativo, con incremento degli adempimenti in capo ai Comuni.

✓ ***Bradisismo Campi Flegrei (Art. 14)***

La norma modifica la disciplina dei contributi per il ripristino e la riduzione della vulnerabilità sismica nei Campi Flegrei, ampliando il periodo degli eventi ammissibili fino

all'evento del 21 maggio 2026 e prorogando i termini per l'accesso ai contributi. I Comuni possono inoltre riaprire i termini per la presentazione delle domande, anche per eventi precedenti, salvaguardando le graduatorie già approvate. Le tempistiche procedurali prevedono 60 giorni per l'istruttoria e ulteriori 60 giorni per la definizione delle graduatorie; inoltre, il termine per la presentazione delle domande dovrà essere fissato dai Comuni con delibera di Giunta da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della disposizione. Tale previsione richiede una tempestiva attivazione politico-amministrativa e può determinare criticità organizzative in relazione alla capacità istruttoria degli enti. È previsto inoltre l'incremento del contributo dal 50% al 70%, applicabile anche alle domande già presentate, con conseguente necessità di ricalcolo da parte dei Comuni. Viene infine chiarita la disciplina degli interventi condominiali, prevedendo una domanda unitaria e la verifica dello stato legittimo riferita all'intero edificio, superando criticità legate alle difformità delle singole unità immobiliari.

✓ ***Contributo per l'autonoma sistemazione-CAS (Art. 15)***

La norma estende il contributo per l'autonoma sistemazione (CAS) agli eventi sismici successivi fino al maggio 2026, assicurando continuità al sostegno alla popolazione sfollata. La misura amplia la platea dei beneficiari e comporta ulteriori attività amministrative e di monitoraggio a carico dei Comuni.

✓ ***Misure urgenti per il potenziamento della risposta operativa di protezione civile (Art. 16)***

La norma rafforza la capacità operativa di protezione civile valorizzando il personale assunto a tempo determinato per l'emergenza bradisismo. I Comuni possono attivare procedure concorsuali riservate fino al 50% dei posti disponibili per il personale con almeno 36 mesi di servizio continuativo nelle medesime funzioni, nel rispetto dei piani dei fabbisogni e dei limiti assunzionali. Il personale stabilizzato dovrà permanere nei servizi comunali di assegnazione per i cinque anni successivi all'assunzione. La norma prevede inoltre una misura specifica per Monte di Procida: la Città metropolitana di Napoli coordina la ricognizione dei fabbisogni urgenti e approva un piano dedicato, con un limite massimo di 250.000 euro annui per il 2026 e 2027.

La disposizione rappresenta un'opportunità per consolidare competenze tecniche maturate in emergenza e rafforzare la capacità amministrativa locale, pur restando subordinata ai vincoli assunzionali e di finanza pubblica.

✓ **Potenziamento azione commissariale Campi Flegrei (Art. 17)**

La norma amplia gli interventi finanziabili nell'ambito dell'azione commissariale per i Campi Flegrei, includendo anche i Centri operativi comunali (COC) e le aree di attesa e raccolta della popolazione e dei soccorsi. La previsione può favorire il rafforzamento della pianificazione comunale di protezione civile, anche se una possibile riduzione di alcuni passaggi di intesa potrebbe richiedere attenzione sul coinvolgimento dei Comuni.

✓ **Ricostruzione Sisma 2016 (Art. 18)**

La norma proroga la gestione straordinaria della ricostruzione fino al 2029 e disciplina il progressivo passaggio dalla fase emergenziale a quella commissariale. È previsto il **trasferimento ai Comuni della proprietà delle strutture emergenziali**, secondo modalità da definire con appositi decreti. Tale trasferimento potrà rappresentare un'opportunità di valorizzazione dei beni presenti sul territorio, ma dovrà essere valutato con attenzione per i possibili nuovi oneri a carico dei Comuni relativi a gestione, manutenzione, adeguamento e successivo utilizzo o dismissione delle strutture. Sarà necessario verificare che gli atti attuativi garantiscano adeguate condizioni tecniche e finanziarie per la sostenibilità della presa in carico.

La norma rafforza inoltre i controlli sugli operatori della ricostruzione, prevedendo la possibilità di cancellazione dall'Anagrafe antimafia degli esecutori e dall'elenco speciale dei professionisti in caso di gravi o persistenti inadempienze.

✓ **Primo cratere (Art. 19)**

La norma introduce misure specifiche per i Comuni del primo cratere (Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto), prevedendo la possibilità di stabilizzazione del personale con almeno tre anni di servizio e la proroga delle agevolazioni fiscali fino al 2028.

✓ **Strutture emergenziali sisma 2016 (Art. 21)**

La norma è dedicata alle strutture emergenziali realizzate dopo il sisma del Centro Italia del 2016: queste vengono trasferite gratuitamente ai Comuni, che possono continuare a utilizzarle per finalità assistenziali e successivamente destinarle ad altri usi o rimuoverle; gli oneri di gestione e manutenzione passano ai bilanci comunali.

✓ **Rimodulazione delle risorse destinate alla ricostruzione (Art. 22)**

La norma consente la rimodulazione delle risorse destinate alla ricostruzione tra Commissari e Uffici speciali sulla base dell'effettivo andamento degli interventi.

✓ **Fase transitoria ruolo esperti catastrofali (Art. 23)**

La norma disciplina la fase transitoria del ruolo degli esperti catastrofali fino al 2028, ampliando la platea degli iscritti anche a soggetti con esperienza documentata almeno triennale nella valutazione dei danni. La misura è finalizzata a rafforzare la capacità tecnica nella fase post-evento.

MISURE IN MATERIA DI RISCOSSIONE

✓ **Misure urgenti in materia di riscossione locale (Art. 25)**

La norma modifica ed amplia le disposizioni in materia di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie degli enti locali, già inserite nella legge di bilancio 2026 (co.662). Le modifiche all'articolo 2 del dl 193/2016 sono ora ampliate con l'inserimento dei commi da *2-bis* a *2-septiesdecies*.

Le funzioni e le modalità di intervento del nuovo soggetto pubblico preposto alla riscossione coattiva delle entrate locali, che resta individuato nella società **AMCO-Asset management Company Spa**, sono ora maggiormente dettagliate e ricomprendono diversi aspetti che nella precedente versione della legge erano affidati a provvedimenti di mera attuazione. Gli enti locali potranno, come è noto, affidare direttamente la riscossione coattiva al nuovo soggetto. Al ricorrere di determinate condizioni di scarsa efficacia delle modalità fin qui praticate dagli enti locali, il ricorso ad AMCO sarà obbligatorio per un periodo di almeno 5 anni. Si tratta certamente di una compressione dell'autonomia organizzativa dei Comuni, ma correlata ad una delle più rilevanti minacce all'equilibrio finanziario, il cui mantenimento costituisce un valore di primaria grandezza. Si deve confidare che il nuovo assetto riesca a risolvere le problematiche gestionali che tuttora caratterizzano una significativa fascia di Comuni.

I crediti affidati restano nella titolarità degli enti impositori (non vengono cioè "conferiti") e la modalità di intervento di AMCO si concretizza nel coordinamento del ricorso ai concessionari privati iscritti all'Albo di cui all'art. 53 del d.lgs. 446/1997, attraverso procedimenti di evidenza pubblica in grado di valorizzare requisiti tecnico-professionali impegnativi e modalità efficienti di gestione operativa.

La responsabilità della riscossione va in capo ad AMCO, alla quale gli enti "possono affidare" i propri crediti, anche se i soggetti incaricati "*agiscono come concessionari*" della riscossione coattiva delle entrate a loro volta affidate da AMCO tramite gara (co. *2-undecies*). In altri punti della norma gli operatori sono qualificati in diversi modi ("*operatori incaricati*", "*soggetto affidatario dell'attività di riscossione*"), con possibili ricadute nei rapporti con i Comuni a seconda dell'inquadramento funzionale e giuridico. Questo aspetto, evidentemente delicato, potrà trovare una migliore sistemazione attraverso la

determinazione di “contenuti minimi” delle convenzioni che regoleranno il rapporto tra enti locali e AMCO, demandata ad un decreto attuativo ai sensi del co. 2-*duodecies*.

L’effettiva operatività di AMCO resta infatti ancorata al decreto attuativo del MEF, d’intesa con la Conferenza Stato-Città, che dovrà stabilire “*le modalità di attuazione*”, con particolare riferimento alle menzionate convenzioni, ai connessi aspetti della remunerazione del servizio e dei tempi per il riversamento delle riscossioni di pertinenza di ciascun ente locale, nonché alle modalità di gestione degli enti diversi dai Comuni (soprattutto Città metropolitane e Province) ai fini dell’obbligo di affidamento e alle modalità di monitoraggio dell’operato di AMCO e del funzionamento del nuovo sistema, con la costituzione di un apposito comitato presso il Mef, che si presume sia partecipato dalle associazioni degli enti locali.

AMCO eserciterà i compiti attribuiti in materia di riscossione attraverso “**patrimoni destinati**” appositamente costituiti, così da separare gli effetti della gestione dal complesso degli andamenti della società. Il dispositivo in questione permette una più trasparente gestione e tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dalla riscossione locale ed esclude commistioni anche sotto il profilo del rischio su contenziosi che coinvolgono AMCO, che non potranno incidere in alcun modo sulla gestione separata.

AMCO viene investita di poteri di **accesso alle informazioni** utili ai fini della gestione della riscossione in tutto analoghi a quelli dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. La norma assicura inoltre la circolazione delle informazioni a favore degli operatori incaricati.

L’obbligatorietà dell’affidamento ad AMCO della riscossione coattiva coinvolgerà gli enti locali che, nel corso dell’ultimo triennio, presentano una capacità di smaltimento dei residui attivi (inerenti alle entrate “proprie” correnti) inferiore ad una prestabilita soglia di riferimento (35%), ovvero che non abbiano trasmesso alla BDAP almeno tre rendiconti consecutivi riferiti agli ultimi quattro esercizi finanziari. Sono esclusi dall’obbligo, a prescindere dall’indicatore di cui sopra, gli enti con un ammontare di residui attivi di minor valore (fino al 15% degli accertamenti).

Un decreto annuale del MEF individuerà gli enti interessati, sulla base delle risultanze di rendiconto, che dovranno sollecitamente attivare l’affidamento ad AMCO. **Nel caso di enti obbligati che abbiano in corso un affidamento** ad un soggetto esterno della riscossione coattiva, l’obbligo scatterà alla fine del contratto in vigore (sempre che continuino a sussistere le condizioni di obbligo). **Nel caso di affidamento ad una società in house**, l’obbligo scatterà solo nel caso in cui la percentuale di riscossione non raggiunga la soglia nel triennio successivo alla pubblicazione del decreto (co 2-*sexies*).

Allo scadere del quinquennio di affidamento (volontario oppure obbligatorio), rinnovabile in automatico per un ulteriore periodo quinquennale, AMCO prosegue le attività di

riscossione dei carichi affidati fino al pagamento o al “*discarico automatico*”, nozione quest’ultima non definita dalla norma, ma probabilmente analoga al termine recentemente introdotto per i crediti affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione (AdE-R).

Il comma 2-*septiesdecies* rimanda, infine, ad un apposito decreto circa l’indicazione di un termine per la cessazione delle funzioni di riscossione coattiva dell’AdE-R. Fino alla definizione del processo di cessazione, pertanto, convivono due soggetti pubblici con funzioni in parte analoghe di riscossore *di ultima istanza*, chiaramente individuate per ciò che riguarda AdE-R, meno esplicite nel caso di AMCO. Un dualismo che si deve auspicare in rapida transizione.